

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0802
Del 27 MAG. 2015

OGGETTO: REGOLAMENTO ATTUATIVO AZIENDALE PER LA COSTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO ASL BARI. DELIBERAZIONE N. 1174 DEL 1 LUGLIO 2014. INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

La Regione Puglia, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. R. n.25/2006 e dell'art. 14 del D. Lgs 502/1992 e s.m.i., ha adottato il Regolamento Regionale n. 4 del 10 marzo 2014, pubblicato sul BURP n. 37 del 14 marzo 2014, per la costituzione ed il funzionamento dei comitati Consultivi Misti (CCM) delle Aziende Sanitarie della Puglia.

CONSIDERATO

- Che con nota prot. A00 151/ 3 marzo 2015 n. 0012939 l'Ufficio 2 Rapporti istituzionali della Regione Puglia ha fornito chiarimenti in merito agli artt. 5 e 7 del R.R. n. 4 / 2014- " Regolamento regionale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) - Chiarimenti.
- Che in tale nota si definisce la possibilità di intendere in maniera estensiva i criteri di eleggibilità a Presidente del CCM.
- Che la ASL Bari intende tutelare la rappresentatività e legittimità dei componenti il Comitato Consultivo Misto.

RITENUTO

Di dover meglio specificare alcuni comma degli artt. 5 e 7 del Regolamento attuativo aziendale approvato con delibera n. 1174 del 1° luglio 2014, al fine di chiarire i criteri di partecipazione e di eleggibilità alle cariche previste dallo stesso Regolamento.

Il Funzionario istruttore: Dott.ssa Stella Armando Stella Armando
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ada Avolos Ada Avolos
Il Dirigente Responsabile URP Dott.ssa Stella Armando Stella Armando

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

- Di rettificare il comma 6 dell'art.5 del Regolamento attuativo aziendale con quanto di seguito riportato:
"non sono ammesse deleghe di una Associazione ad altra Associazione per partecipare all'Assemblea".
- Di rettificare il comma 1 dell'art.7 con quanto di seguito riportato:
Il Presidente del CCM, eletto dall'Assemblea in sede di prima riunione utile, è individuato tra i rappresentanti legali delle Associazioni accreditate che compongono l'Assemblea.
In subordine se il rappresentante legale è impossibilitato, può delegare un componente del direttivo della associazione stessa.
In tal caso, è necessaria la delega circostanziata e specifica per la candidatura a Presidente del CCM, la delibera di accettazione da parte dell'assemblea della associazione e la documentazione che comprovì di essere componente del direttivo della stessa associazione.
Tutta la documentazione di delega deve pervenire alla ASL almeno 5 giorni prima della Assemblea elettiva.
La ASL, per il tramite dell'URP, valuta la legittimità della delega conferita e può richiedere approfondimenti, ove ritenuto necessario.
- Per l'elezione del vice Presidente, dei componenti la Segreteria delle Sezioni distrettuali e/o sovra distrettuali valgono gli stessi criteri dell'elezione del Presidente del CCM.

- Di adottare il Regolamento attuativo aziendale per la costituzione e per il funzionamento del Comitato Consultivo Misto ASL Bari, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, comprensivo delle schede di Richiesta di Accredimento e di Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- Di ritenere che la presente Delibera, comprensiva degli allegati, supera e sostituisce il provvedimento deliberativo n. 1174 del 1 luglio 2014 e successive integrazioni e modificazioni.

Regolamento attuativo Aziendale per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto (C.C.M.) dell' Azienda Sanitaria Locale ASL Bari

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2014, n. 4

EMANA

Il seguente Regolamento attuativo:

Art. 1

Istituzione del Comitato Consultivo Misto

1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, alla valutazione ed al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari e socio-sanitari, è obbligatoriamente istituito presso l' Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, il Comitato Consultivo Misto (C.C.M.) quale organismo di consultazione e partecipazione democratica dei cittadini.
2. All'interno del C.C.M. - composto da utenti ed operatori delle Aziende sanitarie, viene privilegiata la partecipazione dei cittadini in forma organizzata, attraverso Associazioni di volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni di promozione sociale ed Organismi di tutela del diritto alla salute (d'ora in poi Associazioni) operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, in quanto tali soggetti collettivi sono ritenuti portatori di esperienze e competenze funzionali agli obiettivi che si intende perseguire.
3. Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni, il C.C.M. rappresenta un momento d'incontro in cui periodicamente:
 - le Associazioni espongono collegialmente le esigenze dei cittadini-utenti e propongono strategie e strumenti per il rispetto dei diritti dei cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi;
 - l'Azienda presenta obiettivi e strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e promuove la collaborazione delle Associazioni per la loro realizzazione.

Art. 2

Funzioni

1. Le funzioni fondamentali del C.C.M., ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25/2006, sono le seguenti:
 - a) Contribuire alla programmazione aziendale in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;

- b) Valutare i servizi sanitari e socio-sanitari erogati, verificandone la funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed agli obiettivi dei Piani Sanitari Regionali.
2. Per l'adempimento di tali funzioni i C.C.M. svolgono, con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate con l'Azienda, attraverso formalizzati collegamenti con l'URP aziendale, le seguenti attività:
- Monitoraggio e verifica periodica dell'organizzazione, dei tempi e delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - Presentazione di proposte e/o progetti per il superamento delle criticità rilevate, per il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e per la valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini-utenti (cd. *qualità percepita*);
 - Presentazione di proposte per l'elaborazione del Piano Attuativo Locale (P.A.L.) dell'Azienda di cui all'art. 3, com.4 della L.R. 25/2006 nonché del Piano Attuativo Territoriale (P.A.T.) dell'Azienda di cui all'art. 4, com. 2 della stessa L.R. 25/2006;
 - Valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'Azienda, da effettuare attraverso apposita relazione predisposta dalla Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M.;
 - Collaborazione alla stesura di piani di educazione sanitaria;
 - Proposte volte a promuovere la partecipazione e l'informazione degli utenti di servizi sanitari e socio-sanitari sui propri diritti, sui criteri e requisiti di accesso ai predetti servizi nonché sulle modalità di erogazione degli stessi.

Art. 3

Organi, costituzione e durata in carica

1. Sono organi del C.C.M. l'Assemblea delle Associazioni, la Sezione Plenaria, le Sezioni Distrettuali (o Sovra-distrettuali), il Presidente.
2. Nelle Aziende Sanitarie Locali il C.C.M., ai sensi dell'art. 6, com. 5, lett. a) della L.R. n. 25/2006, si articola in una Sezione Plenaria Aziendale ed in Sezioni Distrettuali, una per ciascun Distretto Socio-sanitario, ovvero in Sezioni Sovra-distrettuali laddove il contesto associativo distrettuale risulti insufficiente a garantire la corretta composizione della Sezione distrettuale.
3. Gli organi del C.C.M. di cui al com.1 del presente articolo non possono essere costituiti da soggetti che:
 - risultino titolari di rapporti di lavoro con l'Azienda Sanitaria presso la quale è istituito il C.C.M. ovvero con strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. ed operanti sul territorio provinciale in cui insiste l'Azienda stessa;
 - risultino proprietari, azionisti o amministratori di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale.
4. La costituzione del C.C.M. è disposta dal Direttore Generale dell'Azienda con proprio atto deliberativo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 4/2014 nonché dal presente Regolamento attuativo aziendale di cui al successivo art. 11.
5. Gli organi del C.C.M. durano in carica tre anni, salvo dimissioni volontarie dei singoli componenti.

Art. 4

Requisiti e modalità di partecipazione delle Associazioni al C.C.M.

1. Requisiti per la partecipazione delle Associazioni al C.C.M. sono i seguenti:
 - a) Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991; L.R. 11/1994), ovvero nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000; L.R. 39/2007), ovvero nell'Elenco regionale delle O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997), ovvero nell'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere (L.R. 7/2007; D.G.R. n. 67 del 31/1/2008);
 - b) Svolgimento di attività (documentabile) prevalente dell'Associazione in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno 3 anni sul territorio provinciale in cui insiste l'Azienda.
2. Non é consentita la partecipazione al C.C.M., al fine di non ingenerare situazioni di confusione dei ruoli nonché di potenziale conflitto di interessi con l'Azienda, alle Associazioni che rientrino nelle fattispecie di seguito indicate:
 - a) Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con l'Azienda Sanitaria presso la quale è istituito il C.C.M.;
 - b) Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari della proprietà o della gestione di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale in cui insiste l'Azienda ed eroganti prestazioni in favore di quest'ultima, ovvero soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con le predette strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate;
 - c) Associazioni in convenzione con l'Azienda o che erogino prestazioni in favore di quest'ultima o che ricevano dalla stessa finanziamenti di qualsiasi genere.
3. Le Associazioni che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che non incorrano nelle condizioni di cui al comma 2, possono presentare istanza al Direttore Generale dell'Azienda per la partecipazione al C.C.M. secondo un modulo di domanda predisposto dalla stessa Azienda.

Il Direttore Generale dell'Azienda, dopo aver effettuato le opportune verifiche per il tramite dell'URP aziendale, autorizza l'inserimento delle Associazioni che ne abbiamo fatto domanda, all'interno dell'Assemblea di cui all'art. 5 e pubblica sul sito aziendale la documentazione relativa alle Associazioni accreditate.

Art. 5

Assemblea delle Associazioni

1. L'Assemblea é costituita dai Legali rappresentanti (o loro delegati) di tutte le Associazioni che partecipano al C.C.M. aziendale ed é presieduta dal Presidente del C.C.M.
2. Le Associazioni nazionali, regionali o provinciali che risultino articolate in una pluralità di sezioni a livello comunale (con medesimo codice fiscale) dovranno partecipare in forma unitaria all'Assemblea di ciascun C.C.M., potendo esprimere in tale sede un solo voto.

3. La prima riunione dell'Assemblea é convocata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria. Successivamente, le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea sono convocate dal Presidente del C.C.M.
 4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ovvero in via straordinaria in caso di necessità ed urgenza, anche su richiesta della maggioranza delle Associazioni che la compongono.
 5. L'Assemblea é validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le riunioni elettive o di scioglimento anticipato del C.C.M. nelle quali é necessaria la maggioranza dei componenti.
 6. Non sono ammesse deleghe di una Associazione ad altra Associazione per partecipare all'Assemblea.
 7. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - Elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente del C.C.M.;
 - Elegge al proprio interno i rappresentanti delle Associazioni nella Sezione Plenaria nonché i relativi supplenti, in numero di 2 o più rappresentanti delle Associazioni di ciascuna sezione Distrettuale o Sovra-distrettuale;
 - Individua i due componenti di propria rappresentanza nell'Ufficio di Segreteria del C.C.M. nonché i relativi supplenti;
 - Individua, in sede di prima riunione e poi annualmente, le categorie di temi da trattare ritenute prioritarie, rispetto alle quali ciascuna Associazione può presentare nella stessa sede relazioni o proposte di lavoro, fornendo in tal modo un contributo ampio e partecipato ai lavori annuali delle Sezioni Plenaria e Distrettuali o Sovra-distrettuali del CCM;
 - Individua le Aree Tematiche da sottoporre all'approvazione aziendale e i relativi Referenti associativi;
 - Promuove la partecipazione alle riunioni del C.C.M., nelle sue diverse articolazioni, di esperti per la trattazione di particolari tematiche;
 - Approva la relazione di valutazione annuale dell'organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell'Azienda predisposta dalla Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M., che deve essere presentata e discussa in sede di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14, com. 4 del D.Lgs. 502/1992s.m.i.
 8. Per gravi motivi, l'Assemblea delle Associazioni può chiedere - a maggioranza dei componenti - lo scioglimento anticipato del C.C.M., nella sua totalità o con riferimento a singole Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali, e procedere a nuova elezione dei relativi componenti.
- Tale scioglimento anticipato, così come la ricostituzione dell'intero C.C.M. o di sue singole Sezioni, è disposto dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria con proprio atto deliberativo.

Art. 6

Sezione Plenaria e Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali

1. La composizione del C.C.M., tanto nella Sezione Plenaria quanto in quella Distrettuale o Sovra-distrettuale, deve garantire - ai sensi dell'art. 6, co. 5, lett. d) della L.R. n. 25/2006 - la presenza di due terzi a rappresentanti delle Associazioni che partecipano al C.C.M.
2. La Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M., che al fine di garantire l'efficace funzionamento del Comitato non deve essere eccessivamente numerosa, e composta come segue:
 - Due delegati delle Associazioni per ciascuna Sezione distrettuale o sovra-distrettuale del C.C.M., che dovranno comunque essere individuati in numero tale da garantire il rapporto percentuale dei 2/3 della composizione associativa della Sezione di cui al precedente comma 3;
 - Il Direttore Generale dell'Azienda o un suo delegato;
 - Il Direttore Sanitario dell'Azienda;
 - Il Responsabile U.R.P. dell'Azienda;
 - Il Dirigente del Servizio socio-sanitario dell'Azienda;
 - Il Responsabile aziendale per la qualità.
3. La Sezione Plenaria del C.C.M. si riunisce con cadenza almeno semestrale.
4. Le Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali del C.C.M. sono composte da:
 - Un rappresentante di ciascuna delle Associazioni che partecipano al C.C.M. e che sono operanti nell'ambito territoriale distrettuale o sovra-distrettuale, in modo tale da garantire il rapporto percentuale dei 2/3 della composizione associativa della Sezione di cui al precedente com. 3;
 - Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario;
 - Il Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie del Distretto;
 - I Direttori medici responsabili dei Presidi ospedalieri ubicati sul territorio distrettuale;
 - Il Responsabile U.R.P. dell'Azienda o un referente U.R.P. a livello distrettuale.
5. Le Sezioni Distrettuali del C.C.M. si riuniscono con cadenza almeno trimestrale.
6. Il Direttore generale dell'Azienda o un suo delegato, in accordo con il Presidente del C.C.M., assicura la presenza alle riunioni delle Sezioni Plenaria e Distrettuali o Sovra-distrettuali del C.C.M., delle figure professionali aziendali idonee a garantire una trattazione esaustiva degli argomenti all'ordine del giorno.
7. In ciascuna delle sue Sezioni il C.C.M. può articolarsi in gruppi di lavoro su specifici temi (Aree Tematiche), con particolare riferimento - ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 26/2006 - alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori e dell'AIDS, coinvolgendo le Associazioni che abbiano competenze specifiche in tali ambiti.
8. Per l'elezione dei delegati delle Sezioni distrettuali o sovra-distrettuali nel CCM, valgono gli stessi criteri di eleggibilità del Presidente.

Art. 7 **Presidente**

1. Il Presidente del C.C.M., eletto dall'Assemblea delle Associazioni in sede di prima riunione, è individuato tra i rappresentanti legali delle Associazioni accreditate che compongono l'Assemblea.

In subordine, se il rappresentante legale è impossibilitato, può delegare un Componente del direttivo della stessa associazione.

In tal caso, è necessaria la delega circostanziata e specifica per la candidatura a Presidente del CCM, la delibera di accettazione da parte dell'assemblea della Associazione e la documentazione che dimostri di essere componente del direttivo della Associazione stessa.

Tutta la documentazione, comprensiva di delega in originale e fotocopia del documento di identità del delegante, deve pervenire alla ASL almeno 5 giorni prima dell'assemblea elettiva.

La ASL, per il tramite dell'URP, valuta la legittimità della delega conferita e può richiedere approfondimenti se ritenuto necessario.

2. Il Presidente:
 - Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea delle Associazioni di cui all'art. 5;
 - Convoca e presiede le riunioni del C.C.M. in Sezione plenaria ed in Sezione distrettuale, designando un delegato ove impossibilitato, tra le Associazioni della sezione distrettuale;
 - Stabilisce il calendario annuale degli incontri della Sezione plenaria e delle Sezioni distrettuali, in modo tale da garantire la discussione in Sezione plenaria delle questioni maggiormente rilevanti emerse nelle varie sedi distrettuali;
 - Fissa, su indicazione dei rappresentanti del C.C.M., l'ordine del giorno dei singoli incontri.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, anch'esso eletto dall'Assemblea delle Associazioni con i medesimi requisiti e modalità di nomina del Presidente.

Art. 8 **Ufficio di Segreteria**

1. Le funzioni di segreteria del C.C.M. sono svolte da un Ufficio di Segreteria così costituito:
 - Un dipendente dell'Azienda (ed un suo sostituto, in caso di assenza), individuato dal Direttore Generale tra gli operatori dell'URP aziendale;
 - Due rappresentanti delle Associazioni, che sono individuati dall'Assemblea delle Associazioni e forniscono supporto alle attività di segreteria a titolo completamente gratuito.
3. In caso di prolungata assenza ingiustificata dei componenti dell'Ufficio di Segreteria in rappresentanza delle Associazioni, il Responsabile dell'URP aziendale ne dà comunicazione al Presidente del C.C.M., che provvede alla relativa sostituzione con i supplenti.
4. Per l'elezione dei componenti associativi della segreteria, valgono gli stessi criteri

di eleggibilità del Presidente.

5. L'Ufficio di Segreteria svolge i seguenti compiti:
 - a) Aggiornare periodicamente, sulla base delle comunicazioni della Direzione generale dell'Azienda, l'elenco delle Associazioni che fanno parte dell'Assemblea di cui all'art. 5;
 - b) Trasmettere le comunicazioni e predisporre i materiali occorrenti per i lavori del Comitato, gestire l'archiviazione delle pratiche;
 - c) Fornire supporto operativo al Presidente del C.C.M. nell'attività di convocazione dell'Assemblea e delle Sezioni Plenaria e Distrettuale o Sovra-distrettuale del Comitato, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, la verifica delle deleghe conferite dalle Associazioni, la registrazione dell'ordine degli interventi, la registrazione di eventuali assenze ingiustificate dei rappresentanti delle Associazioni, la verbalizzazione delle riunioni.

Art. 9

Svolgimento delle riunioni

1. L'Azienda mette a disposizione del C.C.M. materiali, attrezzature e locali idonei allo svolgimento delle attività istituzionali delle diverse Sezioni del Comitato previste dal presente Regolamento.
2. Le riunioni delle Sezioni Plenaria e Distrettuale o Sovra-distrettuale del C.C.M. sono convocate dal Presidente del C.C.M., con il supporto dell'Ufficio di segreteria, mediante avviso da inviare ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data di riunione.

Alle singole riunioni del C.C.M. possono partecipare, sulla base di valutazioni di opportunità effettuate congiuntamente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Presidente del C.C.M., esperti con competenze specifiche nelle materie all'ordine del giorno, ovvero rappresentanti di Enti locali coinvolti o della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria Territoriale.
3. L'Associazione il cui rappresentante non si presenti alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive perde la legittimazione a far parte del C.C.M. per un periodo di almeno un anno, decorso il quale deve presentare nuova istanza di partecipazione al Comitato secondo le procedure di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
4. L'Azienda - attraverso l'Ufficio Relazioni con il pubblico - pubblica sul proprio sito web istituzionale tutte le convocazioni ed i verbali di incontro delle riunioni delle Sezioni Plenaria e Distrettuale o Sovradistrettuale del C.C.M. in apposita sezione dedicata al C.C.M.

Art. 10

Disposizioni di carattere economico e finanziario

1. La partecipazione al C.C.M. ed alle sue articolazioni interne é a titolo gratuito e, per i dipendenti dell'Azienda, rientra fra i compiti istituzionali.
2. Alle spese di funzionamento del C.C.M. le Aziende ed Enti devono far fronte con una quota-parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente.

Art. 11
Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle superiori Disposizioni di Legge vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di presa d'Atto ed approvazione all'Albo Aziendale.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione, le associazioni che già compongono il C. C. M. aziendale hanno 120 giorni di tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento per presentare al Direttore generale dell'azienda una nuova istanza di partecipazione al C.C.M., utilizzando apposito modello (allegato n. 1), completata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n. 2), parti integranti dello stesso;
2. Decorsi i predetti 120 giorni, il Direttore generale dell'Azienda procede allo scioglimento ed alla ricostituzione del C.C.M. nel rispetto di quanto previsto dal seguente Regolamento, convocando la prima riunione dell'Assemblea delle Associazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento. Qualora il Direttore generale non provveda allo scioglimento, il C.C.M. decade automaticamente decorsi 150 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e va ricostituito.
3. L'attuale C.C.M., istituito e funzionante ai sensi del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 0146 del 29 gennaio 2010, è prorogato di diritto fino alla sua ricostituzione.

ALLEGATI

1. Richiesta di Accredimento dell'Associazione di Volontariato/Organismo di Tutela al Comitato Consultivo Misto della ASL Bari.
2. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

A cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico ASL BARI



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

Lungomare Starita, 6 P.I./C.F. 06534340721 - 70123- Bari

URP

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

DI VOLONTARIATO/ORGANISMO DI TUTELA

Al Direttore Generale ASL BARI
Lungomare Starita, 6
70123 BARI

Denominazione: _____

Sigla: _____

Codice Fiscale o Partita IVA: _____

Scopi e fini dell'Associazione (in sintesi):

Sede sociale: _____

Sede/i operativa/e : _____

Presidente: _____

Telefono: _____ e-mail _____

Iscrizione (art. 4 comma 1)

- Registro del volontariato (L. 266/91; L. n° 11/94)_____ []
- Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale(L. 383/2000;L.R. 39/2007)_____ []
- Elenco Regionale delle O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997)_____ []
- Albo Regionale delle Associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere
(L.R. 7 /2007; D.G.R. n. 67 del 31/1/2008)_____ []

Inizio attività dal _____ / _____ / _____

Numero iscrizione/anno _____

n° atto di riferimento _____

Presentazione di documentazione relativa ad attività svolta dall'Associazione in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno tre anni (elencare documentazione trasmessa)

Allegati:

1. Autocertificazione (art.47 e art. 76 DPR 445 del 28.12.2000) del Legale Rappresentante di non sussistenza delle incompatibilità previste dall'art. 3 c. 3 , e dall'art. 4 c. 2 del Reg.Reg. n°4 del 10.3.2014
2. Copia di documento d'identità in corso di validità

Timbro e firma

Data



AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI URP

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART. 46 –D.P.R. 28 Dicembre 2000, n .445)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____ Prov. _____

In via _____ n° _____

In qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato denominata:

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA:

- di essere in possesso dei requisiti per l'accreditamento e di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda previste dall'art. 3 comma 3 e dall'art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 10 marzo 2014 ,
- Che i dati riportati nella richiesta di accreditamento al Comitato Consultivo Misto dell'Azienda ASL Bari corrispondono a verità,
- Di non essere incorso in condanne passate in giudicato per reati contro la P.A. o per reati di natura amministrativa-finanziaria.

Dichiaro , inoltre , di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D. Lgs n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art 38, DPR 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli
--	--

Il Segretario
Giuseppe Colella

IL DIRETTORE GENERALE
Vito Montanaro

Area Gestione Risorse Finanziarie	
Esercizio _____	
La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:	
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
..... (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)	
Il Funzionario	Il Dirigente dell' Area
.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

58

Pubblicazione n.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data **28 MAG 2015**

Bari: **28 MAG 2015**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.